

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI
SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL
QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FIDIA S.P.A.**

Signori Azionisti,

relativamente al quarto punto all'Ordine del Giorno, la presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti") e del relativo allegato 3A, schema 4, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (di seguito "Fidia" o "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione relativamente all'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione delle azioni proprie in portafoglio, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni di attuazione.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di dotarsi di un utile strumento di flessibilità strategica e operativa da utilizzarsi per i propositi consentiti dalle vigenti disposizioni normative.

In particolare, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., nonché di quelle di cui all'art. 132 TUF, tale autorizzazione è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della Società:

- a) di compiere, direttamente o tramite intermediari, operazioni volte a regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi di borsa e a sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti (c.d. "attività di sostegno della liquidità del mercato");
- b) di eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta, conferimento o altro atto dispositivo;
- c) di acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio lungo termine per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

- d) di disporre di azioni proprie da destinare al servizio dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi nonché al servizio di eventuali strumenti finanziari derivati che dovessero essere emessi dalla Società e che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti;
- e) di disporre di azioni proprie da destinare al servizio di piani di stock options o di assegnazione di azioni della Società, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate;
- f) di disporre di azioni proprie da destinare al servizio di proposte di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, fermo restando che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto dell'acquisto e nella proprietà della Società non dovrà eccedere i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 5.123.000 (comprensivo delle n. 10.000 azioni proprie attualmente in portafoglio) ed è rappresentato da n. 5.123.000 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad 1 euro cadauna.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più volte, di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 1 (uno), godimento regolare, fino ad un ammontare massimo di n. 250.000 azioni ordinarie, pari al 4,88% del capitale sociale della Società, percentuale ampiamente inferiore (anche considerate le azioni proprie già in portafoglio) al limite del 20% del capitale sociale previsto dall'art. 2357, terzo comma, codice civile.

Il numero di azioni acquistabili sarà determinato anche in funzione del prezzo di acquisto, nella misura in cui lo stesso dovrà trovare capienza negli utili distribuibili e nelle riserve disponibili dall'ultimo bilancio approvato.

Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie saranno eseguiti in conformità a quanto previsto dalla disciplina *pro-tempore* vigente e in particolare, ove applicabili, dal Regolamento CE n.2273/2003 e dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, nonché come meglio precisato al successivo punto 6 della presente relazione.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Fidia ammonta a Euro 5.123.000 (interamente sottoscritto e versato) ed è suddiviso in n. 5.123.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno).

Si precisa che, alla data della presente Relazione, la Società detiene n. 10.000 azioni proprie in portafoglio.

Nessuna delle società controllate possiede azioni di Fidia.

In occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie valutazioni economiche e tecniche nel pieno rispetto delle condizioni successivamente specificate al punto 5 del presente Documento ed in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il periodo di 18 mesi a far data dalla relativa delibera dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società alla data della delibera autorizzativa.

5. Il corrispettivo delle operazioni di acquisto e disposizione

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto delle azioni sia non inferiore, nel minimo, al valore nominale delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì che il prezzo massimo di acquisto delle azioni proprie non possa essere superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Fidia nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto.

Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, riconoscendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. In particolare il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al valore nominale dell'azione.

Tale limite minimo di corrispettivo non troverà applicazione:

- a) in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant*, etc.): in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo o al valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto conto dell'andamento di mercato;
- b) in ipotesi di atti di disposizione al servizio di piani di stock options o di assegnazione di azioni della Società, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate: in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti piani, tenuto conto dell'andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero potranno avvenire anche a titolo gratuito ove così previsto nei piani approvati dai competenti organi sociali;
- c) in ipotesi di proposte di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati, in una o più soluzioni, sui mercati regolamentati, anche per il tramite di intermediari specializzati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti, e quindi in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 TUF.

Le operazioni di alienazione delle azioni proprie in portafoglio potranno avvenire, in una o più soluzioni e anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti dal Consiglio di Amministrazione più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato o fuori dal mercato, o mediante scambio di partecipazioni o come corrispettivo in operazioni straordinarie, aventi valenza strategica o industriale. Inoltre, le azioni proprie potranno eventualmente essere utilizzate al servizio di piani di stock options o di assegnazione di azioni della Società, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della

Società e/o di società dalla stessa controllate, ovvero al servizio di proposte di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori a ciò delegati saranno autorizzati a determinare ogni ulteriore condizione, modalità e termine della alienazione delle azioni proprie detenute.

Le operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, nonché, ove del caso, anche ai sensi e per gli effetti delle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Fidia S.p.A., esaminata ed approvata la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini formulati nella relazione illustrativa all'uopo predisposta

delibera

1. di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati, a procedere all'acquisto di azioni ordinarie della Società secondo i seguenti termini:

1.1. gli acquisti potranno avere complessivamente ad oggetto, in uno o più volte, un massimo di 250.000 azioni proprie, ad un prezzo di acquisto compreso tra un minimo costituito dal valore nominale delle azioni ordinarie della Società ed un valore massimo individuato nel prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie Fidia nella seduta di borsa antecedente ogni singola operazione di acquisto maggiorato del 15%;

1.2. gli acquisti dovranno avvenire sul mercato, anche per il tramite di intermediari specializzati, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n. 11971/99, e successive modificazioni, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti;

1.3. gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati, a disporre in qualsiasi momento – anche successivamente alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione all'acquisto – e senza limiti di tempo, in tutto o in parte e in una o più volte, delle azioni proprie in portafoglio (ivi incluse le azioni proprie già detenute dalla Società alla data della presente delibera) e ciò nelle forme consentite dalle disposizioni di legge e regolamentari, sia nazionali che comunitarie, vigenti al momento dell'operazione, con facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni; in particolare, e senza limitazioni, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati saranno autorizzati a disporre delle azioni proprie secondo i seguenti termini:

2.1. per vendite sul mercato, anche ai blocchi, ovvero fuori mercato, fermo restando che, in questo caso, il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore a al valore nominale delle azioni;

2.2. come corrispettivo e al servizio di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie (quali, a meramente titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *cum warrant*, emissione di opzioni, *warrant*, strumenti finanziari derivati etc.): in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo o al valore che il Consiglio di Amministrazione riterrà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto conto dell'andamento di mercato;

2.3. nell'ambito e al servizio di piani di stock options o di assegnazione di azioni della Società, in conformità alle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea, ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e/o di società dalla stessa controllate: in tal caso gli atti di disposizione potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell'ambito di detti piani, tenuto conto dell'andamento di mercato, ovvero potranno avvenire anche a titolo gratuito ove così previsto nei piani approvati dai competenti organi sociali;

2.4. nell'ambito e al servizio di proposte di assegnazione gratuita di azioni ai soci;

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla normativa *pro-tempore* vigente.